

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera 1-23

OGGETTO: Regolamento attuativo bonus idrico integrativo 2023 dell'ATO2 Lazio Centrale Roma – aggiornamento soglie ISEE e integrazioni

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 5 aprile 2023 presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale

PREMESSO

CHE la Conferenza dei Sindaci con Delibera 6/10 del 14 dicembre 2010 ha approvato una procedura per disciplinare le modalità di concessione di agevolazioni tariffarie per nuclei familiari in condizioni socio/economiche disagiate;

CHE con successive delibere della Conferenza dei Sindaci, tale procedura è stata modificata ed integrata, anche con l'approvazione di un apposito "Regolamento attuativo";

CHE il Regolamento attualmente in vigore prevede la corresponsione di un bonus idrico integrativo calcolato come la spesa corrispondente ai corrispettivi fissi e variabili di acquedotto, fognatura e depurazione per un consumo per ciascun componente del nucleo familiare pari a:

- 40 mc annui per ogni componente del nucleo familiare, per le utenze dirette ed indirette con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a € 8.265;
- 20 mc annui per ogni componente del nucleo familiare, per le utenze dirette ed indirette con:
 - a) indicatore ISEE fino a € 13.939,11 e nucleo familiare fino a 3 componenti;
 - b) indicatore ISEE fino a € 15.989,46 e nucleo familiare con 4 componenti;
 - c) indicatore ISEE fino a € 18.120,63 e nucleo familiare con 5 o più componenti.

CHE inoltre, la Conferenza dei Sindaci con Delibera 2/16 del 27 luglio 2016 ha dato mandato alla STO di espletare tutte le attività amministrative connesse all'istruttoria delle pratiche per l'assegnazione delle agevolazioni tariffarie;

CHE la STO trasmette le risultanze dell'attività istruttoria delle domande di bonus idrico integrativo al Gestore del S.I.I., Acea ATO2, per le verifiche di competenza e l'erogazione delle agevolazioni;

CHE nel 2021 sono pervenute alla STO 4.058 domande e nel 2022, 7.012 domande per la concessione delle agevolazioni tariffarie dell'ATO2;

CHE l'ARERA con delibera 897/2017/R/Idr del 21 dicembre 2017 ha approvato, a livello nazionale, il testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI);

CHE l'art.8 del TIBSI prevede altresì il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali (condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale) denominate "bonus idrico integrativo";

CHE il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali, prevedendo, tra l'altro che a decorrere dal 1 gennaio 2021, le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, siano riconosciute automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;

CHE l'ARERA con la deliberazione 14 gennaio 2020 3/2020/R/Idr ha definito alcune modifiche al TIBSI in coerenza con l'articolo 57-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

CHE l'ARERA con la deliberazione 23 febbraio 2021 63/2021/R/com ha stabilito le modalità applicative per il riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico;

CHE in particolare l'art. 4 dell'allegato A della deliberazione 63/2021/R/com prevede che l'INPS trasmette mensilmente al Gestore del Sistema Informativo Integrato una comunicazione contenente l'elenco (suddiviso per le classi di ISEE) dei nuclei familiari ISEE che risultano in condizioni di disagio economico in base alle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) attestate dalla stessa INPS;

CHE l'art. 14 dell'allegato A della deliberazione 63/2021/R/com prevede che il Gestore Idrico che riceva dal Gestore del Sistema Informativo Integrato il flusso mensile dei nuclei familiari ISEE in condizioni di disagio economico deve ricercare la fornitura idrica da agevolare sulla base dei Codici Fiscali dei componenti maggiorenni del singolo nucleo familiare.

CHE l'art. 15.2 del medesimo allegato A prevede che il Gestore Idrico eroga agli aventi diritto, un bonus sociale idrico calcolato tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica – ove sia in possesso di tutte le informazioni e dei dati all'uopo necessari, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2022, secondo quanto previsto dai commi 3.3 e 3.4 del TICSII in materia di "*Articolazione pro capite*", per l'utenza domestica residente – della;

CHE l'art. 15.3 dello stesso allegato A prevede che il Gestore Idrico, nei casi in cui non sia ancora in possesso di tutte le informazioni e dei dati necessari all'applicazione dell'*articolazione pro capite* disciplinata dal TICSII, possa calcolare il bonus sociale idrico tenuto conto della numerosità cosiddetta *standard* del nucleo agevolabile (ossia considerando, di norma, un'utenza domestica residente tipo di tre componenti), ovvero del numero (effettivo) di componenti il nucleo familiare come risultante

dall'autocertificazione eventualmente trasmessa al Gestore medesimo dal singolo utente, secondo quanto previsto in particolare dal comma 3.6 del TICSÌ;

CHE lo stesso articolo 15 conclude prevedendo, a maggior tutela dei nuclei domestici numerosi residenti nelle unità immobiliari presenti nei condomini, l'obbligo del Gestore idrico di accettare l'autodichiarazione trasmessa anche dal singolo utente indiretto interessato;

CHE presumibilmente entro il 2022 può considerarsi terminata la fase di prima attuazione del meccanismo automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico, nella quale sono completati tutti gli adempimenti preliminari;

CHE pertanto dal 2023 il processo può ritenersi a regime, nel rispetto delle tempistiche previste dalle deliberazioni dell'ARERA;

CHE il riconoscimento previsto dall'ARERA è automatico per tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità in base alle DSU attestate dall'INPS non sia superiore al valore stabilito;

CHE quindi in virtù del meccanismo automatico previsto, entro l'anno in corso Acea ATO 2 è in possesso delle informazioni relative alle fasce ISEE per l'erogazione automatica del bonus sociale idrico ai sensi della deliberazione ARERA 897/2017/R/Idr;

CHE l'ARERA con la deliberazione 24 gennaio 2023 13/2023/R/Idr, ha approvato un aggiornamento del valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas e idrico da euro 8.625 ad euro 9.530;

CHE in analogia a quanto stabilito con la deliberazione ARERA su citata si ritiene di adeguare anche la soglia di accesso al bonus idrico integrativo dell'ATO 2 da euro 8.565 ad euro 9.530;

CHE al fine di mantenere intatta la platea dei beneficiari del bonus idrico integrativo risulta quindi necessario approvare la soglia di accesso al bonus di:

- 40 mc annui per ogni componente del nucleo familiare, per le utenze dirette ed indirette con ISEE fino a € 9.530,

confermando quelle relative a:

- 20 mc annui per ogni componente del nucleo familiare, per le utenze dirette ed indirette con:
 - a) indicatore ISEE fino a € 13.939,11 e nucleo familiare fino a 3 componenti;
 - b) indicatore ISEE fino a € 15.989,46 e nucleo familiare con 4 componenti;
 - c) indicatore ISEE fino a € 18.120,63 e nucleo familiare con 5 o più componenti;

CHE in analogia a quanto previsto per il bonus sociale idrico dal citato art. 15 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 63/2021/R/com, al fine di tutelare i nuclei familiari numerosi e semplificare ulteriormente la procedura per la presentazione delle domande di bonus idrico integrativo, per gli utenti diretti e indiretti il cui ISEE in corso di validità per il 2023 non sia superiore a 9.530 euro, appare inoltre opportuno prevedere la presentazione della sola istanza comprendente anche una autodichiarazione in merito al numero dei componenti del nucleo familiare;

CHE pertanto il numero dei componenti del nucleo familiare dichiarato ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 18/12/2000, n. 445, verrà preso come riferimento per il calcolo del bonus idrico integrativo di competenza;

CHE gli utenti che non sono fruitori del bonus sociale idrico devono presentare la domanda allegando anche la seguente documentazione:

- attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2023;
- prima pagina di una bolletta emessa dal Gestore del servizio idrico nell'anno 2023 da cui si evinca il codice utenza. Nel caso di utenti indiretti (utilizzatori di utenza servita da un unico misuratore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, facenti parte del medesimo condominio) va allegata la prima pagina della bolletta intestata al Condominio.

CHE la domanda di Bonus idrico integrativo 2023 deve avvenire online, sulla pagina dedicata del portale della Segreteria Tecnico Operativa;

CHE resta salva la possibilità di inviare la domanda in modalità cartacea, per cui la documentazione deve essere inviata per posta ordinaria indirizzata a:

STO ATO 2 Lazio Centrale Roma
Via Cesare Pascarella, 31
00153 Roma

allegando, al modulo cartaceo “Modulo domanda bonus idrico integrativo 2023” allegato al regolamento e scaricabile dalla pagina dedicata del portale della Segreteria Tecnico Operativa, oltre ai documenti su descritti per ogni specifico caso, una fotocopia del documento di identità del richiedente;

CHE al fine della più ampia diffusione della procedura, le amministrazioni Comunali e gli altri Enti pubblici direttamente interessati possono affiggere manifesti all'interno dei propri uffici, distribuire volantini e/o pubblicare la procedura e la modulistica sui propri siti istituzionali;

CHE, inoltre, le amministrazioni Comunali, gli altri Enti pubblici direttamente interessati ed il Gestore del S.I.I. possono, tramite gli uffici preposti, dare assistenza per la compilazione e l'invio della domanda, agli utenti residenti che sono nelle condizioni previste dal presente regolamento;

CHE pertanto è stato predisposto un nuovo “Regolamento attuativo bonus idrico integrativo 2023 dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma” che dispone le modalità applicative di erogazione del bonus a partire dall'anno 2023, allegato alla presente delibera;

DELIBERA

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente delibera;

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

DI approvare il “Regolamento attuativo bonus idrico integrativo 2023 dell’ATO2 Lazio Centrale Roma”, allegato alla presente delibera.

ALLEGATI:

“Regolamento attuativo bonus idrico integrativo 2023 dell’ATO2 Lazio Centrale Roma”

il verbalizzante
dott. ing. Massimo Paternostro

REGOLAMENTO ATTUATIVO
Bonus idrico integrativo
2023
dell'ATO 2
Lazio Centrale Roma

**Ai sensi delle Deliberazioni ARERA 897/2017/R/IDR,
3/2020/R/IDR, 63/2021/R/IDR e 13/2023/R/COM
e
della Delibera della Conferenza dei Sindaci
dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma
n. 1 del 5 aprile 2023**

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la concessione del bonus idrico integrativo nell'ATO2 Lazio centrale - Roma per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Il bonus idrico integrativo è riconosciuto con le modalità di seguito disciplinate.

2. CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Sono ammessi al bonus idrico integrativo gli utenti diretti (titolari di una utenza singola per uso domestico servita da un unico punto di consegna che fornisce acqua ad unica unità immobiliare in cui risiede l'utente finale) ed indiretti (utilizzatori di utenza condominiale o raggruppata servita da un unico misuratore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, facenti parte del medesimo condominio) che rispondono alle condizioni ed ai requisiti riportati nel presente Regolamento.

Hanno diritto al bonus idrico integrativo gli utenti diretti ed indiretti che possiedono i seguenti requisiti:

- a) indicatore ISEE fino a € 13.939,11 e nucleo familiare fino a 3 componenti;
- b) indicatore ISEE fino a € 15.989,46 e nucleo familiare con 4 componenti;
- c) indicatore ISEE fino a € 18.120,63 e nucleo familiare con 5 o più componenti.

Inoltre, le Amministrazioni Comunali, sotto la propria responsabilità e sulla base di apposita certificazione degli uffici preposti, hanno la facoltà di autorizzare l'erogazione del bonus idrico integrativo per singole utenze in situazioni di comprovato particolare disagio economico e/o sociale, ampliando per il caso specifico la soglia ISEE di ammissione. Tale facoltà, per il periodo regolatorio 2020-2023, viene certamente estesa alle problematiche socio-economiche generate dalla emergenza Covid.

Per gli utenti diretti, il bonus idrico integrativo è riconosciuto a condizione che:

- l'indirizzo di residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica coincida con l'indirizzo di fornitura del contratto;
- il nominativo e il codice fiscale dell'intestatario del contratto coincida con un componente del nucleo ISEE.

Per gli utenti indiretti, il bonus idrico integrativo è riconosciuto a condizione che la residenza anagrafica del richiedente, coincida con l'indirizzo della fornitura condominiale di cui il medesimo usufruisce e per cui si richiede l'erogazione del bonus.

Il nucleo familiare ha diritto al bonus idrico integrativo una sola volta all'anno e con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

3. QUANTIFICAZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Il bonus idrico integrativo consiste nell'erogazione di un contributo annuale una tantum riconosciuto in bolletta in unica soluzione.

Nel caso di utenza indiretta il contributo è riconosciuto, a beneficio dell'utenza indiretta medesima, nella bolletta dell'utenza condominiale di riferimento.

L'importo del bonus viene calcolato come la spesa corrispondente ai corrispettivi fissi e variabili di acquedotto, fognatura e depurazione per un consumo fino a:

- 40 mc annui per ciascun componente del nucleo familiare, per le utenze dirette ed indirette con ISEE fino a € 9.530 aventi diritto a norma del presente regolamento;
- 20 mc annui per ciascun componente del nucleo familiare, per le altre utenze aventi diritto a norma del presente regolamento.

La quantificazione del bonus idrico integrativo viene effettuata dal Gestore, sulla base dei dati trasmessi all'atto della presentazione della domanda e tenendo conto delle tariffe in vigore nell'anno di riferimento.

Il numero dei componenti del nucleo familiare dichiarato nella domanda di bonus ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 18/12/2000, n. 445, verrà preso come riferimento per il calcolo del bonus idrico integrativo di competenza.

In caso di morosità pregressa, il contributo del bonus idrico integrativo può essere trattenuto a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto.

4. MODALITÀ DI RICHIESTA DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

La domanda per il bonus idrico integrativo 2023 va presentata online, sulla pagina dedicata del portale della Segreteria Tecnico Operativa (STO ATO 2).

Gli utenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, con valore ISEE attestato dall'INPS non superiore a 9.530 euro, devono presentare esclusivamente la domanda di cui al primo periodo del presente articolo.

Gli utenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento con valore ISEE superiore a 9.530 euro devono presentare la domanda di cui al primo periodo del presente articolo allegando anche la seguente documentazione:

- attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2023;
- prima pagina di una bolletta emessa dal Gestore del servizio idrico nell'anno 2023 da cui si evinca il codice utenza. Nel caso di utenti indiretti (utenza condominiale) va allegata la prima pagina della bolletta intestata al Condominio.

In caso di trasmissione della domanda con il modulo cartaceo "Modulo domanda bonus idrico integrativo 2023" allegato al presente regolamento e scaricabile dalla pagina dedicata del portale della Segreteria Tecnico Operativa, è necessario allegare, oltre ai documenti su descritti (per gli utenti che non sono fruitori del bonus sociale idrico), una fotocopia del documento di identità del richiedente.

Il predetto modulo cartaceo ed i relativi allegati devono essere inviati per posta ordinaria indirizzata a:

STO ATO 2 Lazio Centrale Roma
Via Cesare Pascarella, 31
00153 Roma

All'esito dell'istruttoria effettuata dalla STO ATO 2, la stessa comunica al Gestore del SII, Acea ATO 2 SpA, i dati trasmessi dagli utenti aventi diritto, per le verifiche di competenza e l'erogazione del bonus.

5. PERIODO DI VALIDITÀ DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il bonus idrico integrativo per il 2023 ha validità annuale (1° gennaio – 31 dicembre) e viene erogato in bolletta in un'unica soluzione.

L'erogazione avviene, di norma, entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di utente indiretto, il Gestore provvede ad inviare all'utente e all'intestatario dell'utenza condominiale una comunicazione attestante l'avvenuta erogazione.

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

La domanda per il bonus idrico integrativo 2023 deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Per il rinnovo dei benefici il soggetto interessato, ogni anno entro il termine indicato, deve presentare una nuova domanda.

7. CONTROLLO SULLA DOCUMENTAZIONE

La STO ATO 2 potrà operare tutti i controlli che ritenga eventualmente necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni, anche per il tramite del Gestore Acea ATO 2.

Il Gestore Acea ATO 2 è tenuto a operare i controlli necessari sull'erogazione del bonus al fine di verificare la sussistenza di una utenza idrica attiva e di evitare eventuali duplicazioni nei pagamenti del bonus idrico integrativo in bolletta, nel rispetto del presente Regolamento.

Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decade il diritto bonus per l'intera annualità.

8. COMUNICAZIONE AGLI UTENTI

In caso di domanda del bonus idrico integrativo incompleta, la STO ATO 2 invita il richiedente a integrare la domanda inserendo la documentazione mancante.

9. PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il Gestore Acea ATO 2 provvede a dare comunicazione riguardo alle presenti procedure tramite apposita informativa all'interno delle bollette.

Il presente regolamento, le procedure e la relativa modulistica sono disponibili presso tutti i canali di contatto del Gestore Acea ATO 2 (sito web, numero verde, sportelli fisici) e sul sito web della STO dell'ATO 2.

Al fine della più ampia diffusione della procedura, le amministrazioni Comunali e gli altri Enti pubblici direttamente interessati possono affiggere manifesti all'interno dei propri uffici, distribuire volantini e/o pubblicare la procedura e la modulistica sui propri siti istituzionali.

Inoltre, le amministrazioni Comunali, gli altri Enti pubblici direttamente interessati ed il Gestore del S.I.I. possono, tramite gli uffici preposti, dare assistenza per la compilazione e l'invio della domanda, agli utenti residenti che sono nelle condizioni previste dal presente regolamento.

10. FINANZIAMENTO DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Il bonus idrico integrativo è finanziato con le risorse raccolte con la tariffa del S.I.I. stanziata nel periodo regolatorio di competenza.

Il Gestore Acea ATO 2 è tenuto a comunicare alla STO ATO 2, entro il 31 marzo di ogni anno, l'ammontare del bonus erogato agli utenti nel corso dell'anno precedente.

.....

Eventuali informazioni relative al bonus idrico integrativo possono essere richieste all'indirizzo email infobonusii@ato2roma.it.